

Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

ANTIRICICLAGGIO

come individuare il titolare effettivo quando il cliente è una società

di Vito Dulcamare pag. 8

AGENDA



Eventi / Programma

IN PRIMO PIANO

Una tutela del patrimonio al di fuori della famiglia

Lelio

CACCIAPAGLIA

Ministero economia e finanze
Dipartimento Finanze

■ pag. 4



ODCEC
BRVNDISIUM

Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Brindisi

Anno XXII - N° 1 - Gennaio / Marzo 2014

EDITORE

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brindisi
Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
www.odcecbrindisi.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Davide PIAZZO

COMITATO DI REDAZIONE

Gabriele Albanese - Francesco Calò
Silvia Conte - Elvira Elia
Leonardo Grassi - Michele Orlando
Marianna Pacifico - Raffaele Tommasi

DIREZIONE E REDAZIONE

Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
rassegnaprofessionale@gmail.com

GRAFICA

2ld.it
Via San Francesco, 186
72021 Francavilla Fontana (Br)

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE BRINDISI

n. 4 del 8.9.1993
Iscrizione al R.O.C. n. 21483
del 15092011

Ogni articolo viene ceduto a titolo gratuito
alla redazione ed esprime esclusivamente il
pensiero di chi lo firma esonerando il Comitato
di redazione e l'Editore da ogni responsabilità.

Per contattare la redazione o inviare i propri
contributi scrivere a:
rassegnaprofessionale@gmail.com

Due contributi di grande interesse



di Davide Piazza

Arrivati al secondo numero della nuova edizione della rivista, ringrazio tutti coloro che hanno fatto pervenire le diverse e gradite manifestazioni di apprezzamento. Ribadisco ancora una volta che Rassegna è una rubrica sempre aperta a raccogliere i contributi di tutti i colleghi che vorranno condividere i loro approfondimenti.

In questo numero abbiamo avuto il privilegio di ospitare due articoli di grande interesse ed attualità. Il dott. Lelio Cacciapaglia, del Dipartimento finanze del Ministero dell'Economia, ha illustrato gli atti di destinazione ex art.2645 ter c.c. quale ulteriore strumento di tutela del patrimonio al di fuori della famiglia, delineando molto chiaramente i presupposti per vincolare i beni qualora non sia possibile ricorrere al fondo patrimoniale, illustrando altresì i riflessi fiscali sia ai fini delle imposte indirette che dirette.

SOMMARIO

Due contributi di grande interesse	2
Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. Una tutela del patrimonio al di fuori della famiglia	4
Antiriciclaggio, come individuare il titolare effettivo quando il cliente è una società	8
Le insidie dell'accertamento con adesione 2 ^a Parte	14
Il trattamento contabile e fiscale dei compensi e rimborsi nelle associazioni sportive dilettantistiche	16
La formazione professionale, tra obbligo ed opportunità	18
Iva in agricoltura: regime speciale e onere della prova	20
In cooperativa le agevolazioni solo con mutualità	22
Anomalie dei mercati finanziari	24

Il dott. Vito Dulcamare, collega e pubblicista in Bari, avendo avuto occasione di tenere a Brindisi un interessante e gremito convegno in tema di antiriciclaggio, ha gentilmente acconsentito di proseguire la trattazione con un breve saggio su come individuare il titolare effettivo quando il cliente è una società. La tematica è di evidente attualità e le responsabilità per il professionista sono notevoli. Il tema è stato esaminato ponendo a confronto le definizioni del CNDCEC e del MEF, i diversi riferimenti normativi e di prassi. La lettura dell'articolo potrà aiutare a superare le eventuali incertezze sull'argomento.

Tra le varie altre tematiche, il dott. Tommasi ha concluso la trattazione dell'accertamento con adesione, esaminandone le insidie e le possibilità di cadere in errore facendo inconsapevolmente scadere il termine per l'impugnazione. Nel campo delle associazioni sportive, il dott. Orlando ha delineato il trattamento dei compensi e dei rimborsi che oltre ai riflessi di ordine fiscale devono essere considerati anche alla luce dei diversi obblighi di tracciabilità. Segnalo infine, che abbiamo ritenuto il caso di fare il punto sugli obblighi formativi degli iscritti e sulle competenze del neo insediato comitato di disciplina.



Convegno presso Cantine Due Palme - Cellino San Marco (Br)

Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. Una tutela del patrimonio al di fuori della famiglia

di Lelio Cacciapaglia¹

Dove non arriva il fondo patrimoniale poiché manca una famiglia legittima, può sopperire il vincolo determinato ai sensi dell'art. 2645-ter, il quale prevede e disciplina la possibilità di trascrivere atti di destinazione del patrimonio in favore di persone con disabilità, di una Pubblica amministrazione, di altro ente o a favore, in generale, di una persona fisica. Ciò determina un vincolo del bene al fine e l'impossibilità da parte dei creditori del soggetto conferente di aggredire tale bene. Viceversa il bene può essere concesso in garanzia per raggiungere le finalità indicate nell'atto notarile di destinazione, così come può essere eseguito dai creditori del beneficiario per debiti contratti per il raggiungimento del fine.

La norma specifica che l'oggetto dell'atto di destinazione possono essere beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri in quanto i beni mobili registrati (per esempio, autoveicoli e imbarcazioni), i beni immobili e i diritti assoluti o relativi a questi riferiti, per poter legittimamente circolare devono rispettare la normativa speciale circa la loro pubblicità.

L'art. 2645-ter prevede, inoltre, che devono essere considerati oggetto del vincolo anche i frutti dei beni vincolati (ad esempio i canoni di fitto relativi ad immobili o di noleggio dei beni mobili registrati) che:

- da un lato, possono essere utilizzati solo per la realizzazione del fine della destinazione;
- dall'altro, possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti a tale scopo.

La sinteticità del disposto normativo che nell'ambito di un unico articolo disciplina l'intero istituto costituisce un elemento di oggettiva criticità che solo la dottrina e la giurisprudenza stanno di fatto, faticosamente colmando. L'istituto è giovane poiché la norma è entrata in vigore il 1° marzo del 2006 e ancora numerosi aspetti non sono consolidati.

La meritevolezza del fine

Posto che l'art. 2645-ter fa riferimento anche ad un soggetto terzo, distinto dal soggetto conferente e dal soggetto destinatario, si configura la possibilità da parte di qualsiasi soggetto di agire in giudizio a beneficio di chiunque che sia portatore di uno specifico interesse giuridico, ancorché diverso dal soggetto conferente e dal soggetto destinatario. Tale caratteristica dell'istituto rende estremamente efficace la tutela degli interessi di cui all'atto di destinazione del patrimonio.

Alcuni degli esempi più efficaci e frequenti possono essere il vincolo dell'utilizzo di un immobile

1 Ministero economia e finanze – Dipartimento Finanze

a favore del convivente, oppure a favore del figlio o del nipote non coniugato, o ancora a favore del badante, fino ad arrivare al vincolo di un immobile a favore di un ente per una finalità culturale o assistenziale. La casistica è smisurata, ampia quanto può essere ampia la fantasia. L'aspetto critico è costituito dal fatto che la norma non elenca i fini considerati meritevoli di tutela, talchè sino allo studio n. 357/2012 del Notariato, erano numerosi i notai che si rifiutavano di stipulare, ritenendosi responsabili della valutazione della meritevolezza del fine. Il citato studio ha provveduto a smarcare i notai chiarendo che questi è tenuto a verificare che il fine sia indicato compiutamente nell'atto, che sia manifesto e che sia lecito. La meritevolezza, invece, è elemento che solo il giudice, sollecitato dal richiedente può e deve investigare. Quindi tale analisi verrà effettuata solo in sede contenziosa.

E' evidente quindi, che l'elemento della meritevolezza costituisce uno dei parametri più rilevanti al fine di verificare l'efficacia stessa dell'atto negoziale, poiché l'articolo in commento va a rappresentare una rilevante eccezione alla responsabilità del debitore il quale, ai sensi dell'art. 2740, c.c.: *"Risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"*.

La meritevolezza dell'interesse di cui all'art 2645-ter è tema vivacemente dibattuto in dottrina e può essere così brevemente rappresentato:

- l'interesse giuridico caratterizzato da meritevolezza, va valutato sulla scorta di una serie di nuove normative le quali hanno come minimo comune denominatore il perseguimento



fonte: Wikipedia

di obiettivi «sociali», quali, ad esempio, la normativa sull'impresa sociale e le finalità che, a giudizio del legislatore, costituiscono impresa sociale (D.Lgs. 155/2006).

- ma anche la normativa in tema di ONLUS può fornire un altro parametro positivo su cui incentrare la costruzione di un atto di destinazione del patrimonio «meritevole» (D.Lgs. n. 460/2007).

Più correntemente meritevole di tutela può essere l'interesse di:

- salvaguardare i bisogni della famiglia;
- a sostenere l'avviamento di una professione o di un'arte una persona;
- sostenere l'istruzione, l'educazione e l'avviamento al lavoro del figlio, anche portatore di disabilità;
- garantire autonomia patrimoniale ad anziani non autosufficienti;
- tutelare la famiglia di fatto;
- etc..
-

Problematiche fiscali – imposte indirette

L'Agenzia del Territorio nella citata circolare n. 5 del 2006, dopo aver acquisito sull'argomento il parere del Ministero della Giustizia che, con nota DAG Prot. n. 79177 del 24/7/2006, sottolinea come la separazione dei beni vincolati è effetto che può essere unicamente ottenuto e opposto se l'atto di destinazione riveste la forma solenne dell'atto pubblico ed è trascritto. La mancanza di forma non comporta pertanto la nullità dell'atto di destinazione, non essendo richiesta *ad substantiam*, bensì la sua non trascrivibilità e conseguentemente l'inopponibilità della destinazione.

Tanto premesso, per la trascrizione effettuata ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile (chiaramente ci si riferisce agli immobili) è dovuta la sola imposta ipotecaria in misura fissa (Circolare 7 agosto 2006, n. 5/T).

Con la circolare n. 3 del 22 gennaio 2008,, l'Agenzia delle entrate ha dato atto che, in linea generale, per vincoli di destinazione si intendono tutti “... *i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi.*”. In alcuni casi, precisa l'Agenzia, unitamente all'effetto segregativo, “*il vincolo implica anche il trasferimento di beni ad un soggetto diverso dal disponente.*”. Ed infatti, con la medesima circolare, in particolare al paragrafo n. 5, è stato precisato, tra l'altro, che proprio alla luce della nuova disciplina di cui al citato articolo 2, comma 47, del D.L. 262 del 2006 “*La costituzione di un vincolo di destinazione avente effetto traslativo, sia essa disposta mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos, è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni.*”. L'Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 3 del 2008 ha chiarito, pur non facendo esplicito riferimento ai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter, ma esemplificando di trust, mandato fiduciario e altri istituti analoghi, che “*il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangono a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta..*” di donazione.

In mancanza di efficacia traslativa è dunque dovuta solo l'imposta in misura fissa prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della Tariffa parte prima allegata al T.U.R. approvato con D.P.R. n. 131/86)”. Allo stesso modo è da ritenersi in conformità a quanto stabilito dalla

citata circolare n. 3 del 2008 che sia dovuta l'imposta ipotecaria in misura fissa e che l'atto non sia soggetto ad imposta catastale in quanto non dà luogo all'esecuzione di voltura catastale. Qualora l'atto costitutivo del vincolo comporti anche il trasferimento della proprietà del bene, si applica l'imposta di donazione con riferimento al rapporto di parentela o di coniugio eventualmente intercorrente tra il disponente e il destinatario dell'attribuzione (i.e. franchigia di un milione di euro verso il coniuge e di discendenti). Dunque, a seconda del grado di parentela, ove il valore dei beni trasferiti non superi quello delle franchigie non si avrà alcun pagamento di imposta di successione o donazione.

Piace pensare che la presa di posizione dell'agenzia possa essere letta come una (da molti auspicata) retromarcia rispetto alla Circolare n. 221 del 2000, laddove l'Agenzia con riferimento all'analoga questione de fondo patrimoniale tra coniugi ha inopinatamente chiarito che ancorché non si verifichi l'effetto traslativo della proprietà dei beni conferiti, l'atto deve essere comunque assoggettato all'imposta sulle donazioni (o successioni). L'agenzia al riguardo ha affermato che sebbene non si verifichi l'effetto traslativo della piena proprietà dei beni conferiti, tuttavia, dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati. Questa fattispecie non risulta espressamente disciplinata dal testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni e, pertanto, ai fini della determinazione del valore della base imponibile, troveranno applicazione i criteri previsti dall'articolo 17 del medesimo decreto per la determinazione del valore delle rendite (i.e. leggasì tassazione del trasferimento dell'usufrutto).

Problematiche fiscali - Imposte sui redditi

Nell'ambito del Tuir non vi è una disposizione che disciplini la specifica fattispecie, come è invece previsto all'art. 4 per il Fondo patrimoniale.

Ciò posto, in dottrina si sostiene variegatamente che:

- i redditi restano imputati al titolare giuridico dei beni (disponente);
- i redditi sono imputati al beneficiario del vincolo di destinazione (beneficiario);
- i redditi sono astrattamente tassabili in capo al patrimonio separato (principi dell'eredità giacente in assenza di chiamato all'eredità).

Chi scrive, almeno per quanto riguarda gli immobili, ritiene che facendo affidamento ai principi generali contenuti nell'articolo 26 del Tuir, le imposte sui redditi siano a carico del titolare del diritto reale, vale a dire in assenza di trasferimento della proprietà dal conferente al beneficiario, a carico del conferente. Peraltro la tassazione in capo a beneficiario equivarrebbe, di fatto, ad estendere in via interpretativa i contenuti dell'art. 4 del Tuir riferiti al fondo patrimoniale ai vincoli di destinazione, facoltà non consentita per via del divieto di interpretazione analogica previsto in campo tributario. Più complessa la soluzione nell'ipotesi di frutti derivanti dai beni mobili registrati (es. noleggio di imbarcazione) poiché manca per detti beni una disposizione analoga agli immobili ex art. 26 Tuir. I redditi dell'affitto di beni mobili sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi, e ciò sembra deporre per la tassazione in capo al beneficiario dei redditi stessi, ossia il soggetto a favore del quale è stato costituito il vincolo e che materialmente fruisce dei redditi medesimi. Tuttavia, manca sul punto una presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria.

Antiriciclaggio, come individuare il titolare effettivo quando il cliente è una società



di Vito Dulcamare¹

Il documento dell'11 novembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze offre lo spunto per un esame di alcune questioni in materia di antiriciclaggio e, precisamente, circa l'individuazione del titolare effettivo quando il cliente è una società.

In particolare, le questioni che, alla luce del citato documento, appaiono controverse – in quanto interpretate diversamente da quanto fin qui si riteneva - sono essenzialmente le seguenti:

- chi è il titolare effettivo in alcuni casi di società,
- chi deve identificare il titolare effettivo.
-

Per affrontare tali questioni, è opportuno ricordare brevemente alcuni aspetti della disciplina in materia di antiriciclaggio.

L'obbligo e i riferimenti legislativi

L'art. 16 del Decreto legislativo n. 231/2007 impone, ai professionisti destinatari della disciplina antiriciclaggio, l'obbligo della adeguata verifica della clientela.

Il successivo art. 18, lett. b), precisa che l'adeguata verifica comporta anche l'obbligo di "*identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità.*"

Circa l'individuazione del titolare effettivo, l'art. 1, comma 2, lett. u), prevede che per titolare effettivo deve intendersi

la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico

L'art. 2 del predetto allegato tecnico precisa ulteriormente che deve intendersi "*titolare effettivo*":

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

¹ Commercialista e pubblicista in Bari

Il titolare effettivo secondo il CNDCEC

Come risulta evidente, la normativa prevede due diverse possibilità per individuare il titolare effettivo di una società e, precisamente, il criterio del possesso e quello del controllo (mediante la partecipazione o mediante qualunque altro modo); in pratica, la norma individua il titolare effettivo nella persona fisica che ha il possesso della società ovvero nella persona fisica che ne ha il controllo.

Per venire incontro alle esigenze di individuazione del titolare effettivo, il citato allegato tecnico precisa che, ai fini del possesso o del controllo, il *“criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale”*.

La questione che si pone al professionista è se, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, occorre limitarsi a verificare la percentuale di partecipazione superiore al 25% o se si debba procedere sulla base di altri principi.

Prima del documento dell'11 novembre 2013, l'unico riferimento “ufficiale” per i commercialisti era quello contenuto nelle “Linee guida per l'adeguata verifica della clientela”, aggiornate a luglio 2011 dal CNDCEC.

In particolare, il paragrafo denominato “L'identificazione del titolare effettivo” delle predette Linee guida contiene il seguente chiarimento:

Si precisa che, in riferimento all'individuazione del titolare effettivo nel caso di società, la relazione al Decreto sembra confermare, pur indirettamente, che trovano applicazione le nozioni di controllo contenute nel codice civile e nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Il parametro del possesso o controllo del 25% + 1 del capitale sociale deve, dunque, leggersi alla luce di tale nozione, costituendo un criterio residuale laddove non si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 50% del capitale della società.

Secondo il CNDCEC, quindi, il riferimento al 25% + 1 deve valere solo dove non si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 50%.

In definitiva, alla luce di quanto chiarito dal CNDCEC e delle considerazioni innanzi fatte, pareva di poter affermare che il percorso di individuazione del o dei titolari effettivi doveva essere il seguente:

- se il socio detiene o controlla più del 50%, allora era evidente che lo stesso dovesse essere unico titolare effettivo (non potendo sussistere ovviamente due soci entrambi con percentuali superiori al 50%),
- se il socio non deteneva o controllava una percentuale superiore al 50%, allora si andava a individuare la persona o le persone fisiche con una percentuale di almeno il 25% + 1 (i titolari effettivi potevano, quindi, essere al massimo tre),
- se non si riscontrava alcuna persona fisica con una percentuale di almeno il 25% + , si andava a individuare la persona o le persone che, in ogni caso, detenevano il controllo della società (trattasi di una fattispecie, non molto ricorrente nella generalità dei casi, di cui un esempio è riportato nelle citate Linee guida dove il titolare effettivo è stato individuato nel socio che di fatto controlla la società con una partecipazione indiretta di appena il 18,72%),
- se non si riscontrava alcuna persona fisica che possedeva la società o ne deteneva il controllo (si pensi, ad esempio, alle cooperative di produzione e lavoro con un gran numero di soci ognuno dei quali è titolare di una quota di ridottissima percentuale rispetto al capitale sociale), allora non sussisteva alcun titolare effettivo, il che non costituisce alcun particolare problema essendo già prevista dalla normativa l'eventualità di tale mancanza (l'art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007 parla, infatti, di “eventuale” titolare effettivo).

Il titolare effettivo secondo il MEF

Se queste erano, dunque le conclusioni cui – seguendo un percorso logicamente motivato – si era arrivati, nel rispondere ad un quesito della stampa specializzata (che richiama l'orientamento del MEF), il citato documento del MEF presenta una diversa interpretazione delle norme innanzi esaminate.

A dire il vero, l'interpretazione ora resa – per la prima volta - ufficiale dal MEF, in quanto recepita in uno

specifico documento, era stata in qualche modo anticipata “verbalmente” con alcune risposte fornite, nel corso di incontri, convegni, ecc., dai relatori istituzionali (funzionari del MEF, Guardia di finanza, ecc.), sempre tese ad avvalorare la tesi dell’obbligo nei confronti di tutte le partecipazioni superiori, direttamente o indirettamente, al 25%, indipendentemente da ogni altra considerazione.

Ciò nonostante l’interpretazione fornita dal CNDCEC e, come si vedrà, anche da Assirevi, andava nel senso che si è visto, nonostante il persistere dei predetti pareri “verbalmente”.

In particolare, il documento riporta il seguente quesito n. 10:

Quesito

10) Nella individuazione del titolare effettivo si chiede il seguente chiarimento. Una società ha un socio al 51% uno al 30% ed uno al 19%, è corretto, come si sostiene nel documento di ricerca Assirevi n. 147 e nelle linee guida del Cndcec, sostenere che il socio di maggioranza assoluta sia l'unico titolare effettivo?

Risposta

R. Nella fattispecie prospettata, l’individuazione di unico titolare effettivo nella persona del socio di maggioranza, pur in presenza di altro socio che detiene una percentuale superiore al 25% più uno di partecipazione al capitale, non realizza un corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica del titolare effettivo.

Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, quale beneficiario economico finale dell’operazione o della prestazione professionale, l’articolo 2 dell’allegato tecnico al dlgs 231/2007 introduce, nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, la nozione di «controllo» e riferisce tale concetto al possesso, diretto o indiretto, di una percentuale pari al 25 per cento più uno del capitale sociale. Nell’esempio indicato, la qualifica di titolare effettivo quindi è attribuibile ai due soci che possiedono quote superiori al 25%. C’è inoltre da considerare che nell’ipotesi in cui il controllo non sia attribuibile a un soggetto persona fisica, il corretto adempimento dell’obbligo impone di risalire nella catena partecipativa nella società/socio per individuare la persona fisica che, sulla medesima, esercita il controllo così come inteso dal citato articolo 2 dell’allegato tecnico. In tal senso, un ausilio operativo può validamente provenire dalle istruzioni di adeguata verifica della clientela, adottate da Banca d’Italia lo scorso 3 aprile 2013.

Per individuare, quindi, il titolare effettivo, occorre rifarsi – anche per quanto riguarda i professionisti - a quanto stabilito dalla Banca d’Italia per tutti gli intermediari finanziari nel provvedimento 3 aprile 2013 (che entra in vigore dal 2014).

In particolare, l’allegato 1 alle predette istruzioni di adeguata verifica della clientela, nel caso di società individuano il titolare effettivo:

- in tutte le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente. La nozione di controllo contenuta nell’Allegato tecnico del decreto anticiclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l’art. 2359 del codice civile quanto l’art. 93 del TUF. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all’interessenza detenuta nella società.
- in tutte le persone fisiche che controllano una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25% (il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti),
- in una o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori; tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest’ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative. Sulla base di tali interpretazioni, quindi, risulta non più possibile procedere come era stato indicato dalle “Linee Guida” del CNDCEC, essendoci una profonda differenza fra le due interpretazioni:

Società ALFA	
<ul style="list-style-type: none"> • socio A quota 51% • socio B quota 30% • socio C quota 19% 	
secondo Linee Guida del CNDCEC titolare effettivo è solo il socio A	Secondo documento MEF titolari effettivi sono socio A socio B in quanto entrambi possessori di una quota superiore al 25%+1 del capitale

In definitiva, l'interpretazione del MEF identifica il titolare effettivo sostanzialmente nel "beneficiario", o "beneficial owner" secondo le indicazioni del GAFI (gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali), intendendo la persona fisica che, al di là dell'intestazione formale, ha l'effettivo controllo e gode effettivamente i vantaggi della proprietà di un certo bene, di una società, ecc.

In pratica, il titolare effettivo nelle società è individuabile in ultima analisi (cioè dopo il controllo delle partecipazioni a cascata):

- nelle persone fisiche che possiedono o controllano comunque il 25% +1 del capitale,
- nelle persone fisiche che, indipendentemente dalla percentuale di possesso, controllano la società.

Conseguenze operative del chiarimento MEF

In considerazione dell'orientamento manifestato – ufficialmente per la prima volta – dal MEF, ci si deve porre la questione se e cosa il professionista debba o meno rivedere nella sua documentazione.

Potrebbe essersi verificato, infatti, il caso in cui, nell'esempio riportato dal MEF, il professionista abbia individuato il titolare effettivo nel solo socio A e non anche nel socio B.

In una simile situazione, cosa ora deve fare il professionista ?

Alla luce dell'orientamento del MEF, si rende necessario procedere all'individuazione e identificazione anche del socio B quale ulteriore titolare effettivo della società cliente; una simile operazione potrebbe avvenire, per gli incarichi professionali di tipo continuativo, eventualmente nell'ambito del c.d. "controllo costante" da effettuare con sollecitudine.

I dati relativi al predetto titolare effettivo non devono essere riportati né nell'archivio unico informatico né nel registro cartaceo della clientela, ma devono essere semplicemente conservati nel fascicolo del cliente, come peraltro confermato anche dal recedente documento del MEF:

Quesito

9) È confermata la risposta fornita il 20 maggio 2010 in relazione alla quale in assenza delle disposizioni applicative dell'art. 38 comma 7 è sufficiente che il titolare effettivo venga individuato e identificato con conservazione dei dati nel fascicolo del cliente senza obbligo di registrazione in archivio unico?

Risposta

R. Si conferma il chiarimento fornito dal Mef. L'autorità competente all'emanazione delle disposizioni applicative dell'articolo 38 del dlgs 231/2007 è il ministero della giustizia che vi provvede «sentiti gli ordini professionali». In attesa dell'emanazione del provvedimento, trovano ancora applicazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 141 del 2006 e le istruzioni operative Uic, laddove compatibili.

Il recente chiarimento del MEF dovrebbe, inoltre servire da esimente nell'applicazione di eventuali sanzioni, anche in considerazione del fatto che la norma in questione (art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007) non brilla certo per chiarezza e che le interpretazioni ufficiali al riguardo sono

pervenute solo di recente.

Soggetto obbligato all'identificazione del titolare effettivo

Un altro aspetto "interpretato" dal MEF riguarda l'obbligo, previsto dall'art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2007, di identificare l'eventuale titolare effettivo e di verificarne l'identità (il che non impone, però, la presenza fisica del titolare effettivo).

Al riguardo, va ricordato quando previsto dalla vigente disciplina:

art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2007

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

art. 21 D.Lgs. n. 231/2007

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui siano a conoscenza.

Al riguardo, secondo le "Linee Guida" del CNDCEC *"è il cliente che, ai sensi dell'art. 21:*

- *dichiara l'esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo;*
- *fornisce al professionista le informazioni necessarie per l'identificazione dello stesso.*

Sotto il profilo operativo, dunque, si ritiene che l'identificazione del titolare effettivo debba essere effettuata dal professionista, sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente ovvero mediante l'utilizzo delle altre modalità suggerite dall'art. 19, comma 1, lett. b)."

Conseguentemente, in ossequio al citato art. 19, finora l'identificazione del titolare effettivo veniva effettuata dal professionista dopo che il cliente aveva indicato chi fosse il titolare effettivo; a tal fine il professionista poteva fare ricerche, ecc.

In ogni caso, la coesistenza di due norme (i citati articoli 19 e 21) non perfettamente coincidenti tra loro, ha fatto sorgere il dubbio sul corretto adempimento dell'obbligo, cui ha fatto seguito la risposta del MEF:

Quesito

11) Ai sensi dell'art. 21 del dlgs 231/07: «Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti (amministratori nel caso di società ndr) forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui siano a conoscenza». Ma nel caso in cui il titolare effettivo di una società sia facilmente individuabile (es. società in cui un socio ha l'80% delle quote, così come da relativa trascrizione dati recente al Registro imprese) lo stesso può essere direttamente individuato dal professionista (che potrebbe chiedere allo stesso di fornirgli un documento identificativo) o è sempre necessaria una dichiarazione scritta e sottoscritta da parte del legale rappresentante della società che fornisca al professionista il documento del identificativo del titolare effettivo e ne sottoscriva la veridicità?

Risposta

R. Il titolare effettivo non può essere individuato autonomamente dal professionista. Infatti, ai sensi dell'art. 21 del dlgs 231/2007, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo è in capo al cliente.

Secondo il MEF, quindi, il professionista deve limitarsi a ricevere il documento scritto dal legale rappresentante del cliente (come prevede l'art. 21), non potendo il professionista autonomamente procedere all'individuazione (come prevede l'art. 19).

Anche se agevola sicuramente l'attività del professionista, la citata risposta, però, oltre a non risolvere il contrasto fra le due norme citate (il che potrebbe comportare pesanti conseguenze in sede di controllo

e induce, quindi, alla massima prudenza), appare anche contraddetta dall'interpretazione fornita, sulla stessa questione, dalla Banca d'Italia.

Infatti, come meglio evidente nella sezione IV della Parte seconda delle istruzioni del 3 aprile del 2013 della Banca d'Italia (diretta agli intermediari finanziari ma sicuramente utile per i professionisti), *“L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio, ovvero in altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili.”*

In altri termini, la Banca d'Italia disegna un percorso logico nella individuazione del titolare effettivo (che è lo stesso percorso che deve seguire il professionista):

- 1° fase: acquisizione della dichiarazione rilasciata dal cliente circa la presenza eventuale del titolare effettivo e i suoi dati identificativi,
- 2° fase: verifica dell'identità del titolare effettivo da parte del professionista, mediante ricorso a documenti, ecc.



Le insidie dell'accertamento con adesione

2ª Parte



di Raffaele Tommasi

Delineato il funzionamento dell'istituto, vediamo di driblarne le insidie per il commercialista. Una prima questione attiene il termine di impugnazione in presenza di un comportamento del contribuente meramente dilatorio. Come è noto, l'istanza di accertamento con adesione produce la sospensione per un periodo di novanta giorni dei termini per impugnare l'atto ritenuto lesivo: dal momento della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, il contribuente disporrà pertanto di ben 150 giorni per fare ricorso al Giudice Tributario. In ordine alle diverse tecniche dilatorie, una prima valutazione si è avuta con la Sentenza n. 154/22/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, la quale è giunta alla conclusione che l'istanza di accertamento con adesione prodotta dal contribuente all'Ufficio per meri fini dilatori e non seguita da alcun tentativo effettivo di adesione, non produce la sospensione di 90 giorni dei termini di impugnazione prevista dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997. Nella fattispecie, infatti, il contribuente con l'istanza chiedeva all'A.F. di annullare in autotutela l'avviso di accertamento e di formulare una proposta di accertamento con adesione, ma poi, di fatto, lo stesso contribuente non si presentava all'invito a comparire formulato dall'Ufficio. Secondo la C.T.R. l'istanza presentata doveva, pertanto, considerarsi una mera istanza di autotutela e come tale inefficace a sospendere il termine per la presentazione del ricorso.

Sulla medesima linea interpretativa si è posta la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che, con Sentenza n. 73 del 18 luglio 2012, ha dichiarato l'inammissibilità, per tardiva presentazione del ricorso, in quanto, dall'analisi del comportamento concreto tenuto dal contribuente, il procedimento di adesione sarebbe stato instaurato con mera finalità dilatoria, ovvero proposto al solo scopo di ottenere un allungamento dei termini di impugnazione, senza un'effettiva volontà di tentare di addivenire ad una soluzione concordata col Fisco.

Secondo i Giudici, **la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non è di per sé sufficiente a far scattare la sospensione dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti ritenuti lesivi**; essendo, invece, necessario che l'istante provi, *“con comportamento fattivo, di avere una concreta e reale volontà di avviare per lo meno un dialogo con l'A. F.”*.

L'istanza presentata per mero scopo dilatorio, essendo finalizzata ad un *“indebito vantaggio fruito per effetto della sospensione dei termini per ricorrere”*, oltre a violare il principio di buona fede, integrerebbe un'ipotesi di abuso del diritto e, di conseguenza, *“il ricorso avverso gli avvisi di accertamento risulta inammissibile, perché presentato oltre il termine previsto ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992”*.

Una seconda questione riguarda l'istanza di adesione che non sospende il termine per il ricorso se l'avviso è stato preceduto dall'invito dell'Ufficio.

Se la notifica dell'atto impositivo è stata preceduta da invito a comparire, l'istanza di accertamento per adesione presentata dal contribuente non produce la sospensione automatica di novanta giorni del termine per impugnare. Di conseguenza, il ricorso rischia di non essere tempestivo.

Un caso del genere è stato trattato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso - Sezione I - Sentenza n. 121 del 27.11.2012. A seguito di P.V.C. e conseguente visita ispettiva, l'Ufficio eleva in capo alla ricorrente numerosi avvisi di accertamento. In particolare, Per il 2007, l'Ufficio chiede l'inammissibilità del ricorso perché tardivo. Richiamando gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 218/1997, secondo l'Ufficio, non può essere proposta istanza di accertamento con adesione qualora l'avviso di accertamento sia stato notificato successivamente all'istanza di adesione al P.V.C. e conseguente invito a comparire. In presenza di improponibilità o inammissibilità dell'istanza viene a mancare la sospensione del termine di 90 gg. e pertanto il ricorso, presentato il 18.05.2012 è tardivo.

Sul punto la commissione ha dato ragione all'A.F. dichiarando che, ai sensi del combinato degli artt. 5 e 6 D.Lgs.218/97, l'istanza di adesione agli accertamenti risulta improponibile/ inammissibile. Sovente, la possibilità di proporre accertamento con adesione viene riportata espressamente anche sugli atti impositivi preceduti da invito a comparire, insieme alle indicazioni per definire la lite in maniera agevolata, o per ricorrere. **Il contribuente, dunque, potrebbe trovarsi a subire gli effetti di una vera e propria trappola, incorrendo in una impugnazione tardiva per aver seguito le indicazioni riportate proprio sull'atto impositivo emesso dal fisco.**

Diverso il caso degli avvisi di accertamento preceduti da questionari, anche se seguiti da instaurazione del contraddittorio, l'invito preventivo all'accertamento, per precludere la successiva possibilità di adesione, deve contenere – infatti - la descrizione dei rilievi d'imposta già compiuti e formulati (anche C.T.R. Lazio – Sez. Latina - Sentenza n. 14 del 21 gennaio 2013). All'atto della costituzione in primo grado, l'Ufficio eccepiva l'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il giudice di *prime cure* accoglieva il ricorso. Con l'appello l'Ufficio ha ribadito l'inammissibilità del ricorso, e nel merito, ha chiesto la conferma del proprio operato. La CTR ha premesso che l'accertamento con adesione può essere avviato su invito della parte pubblica oppure su istanza del contribuente. Ma come l'Ufficio non è obbligato a inviare l'invito così il contribuente non è tenuto a rispondere alla convocazione. **Se però il contribuente non si presenta**, oppure si presenta senza raggiungere l'accordo con l'Amministrazione, pur non essendo sanzionabile, **perde l'opportunità di proporre l'adesione, una volta che gli sia stato notificato l'atto di accertamento.**

La commissione di Latina ha osservato che, se al contribuente, dopo la convocazione dell'Ufficio, alla quale per scelta non sia stata data risposta o dalla quale - dopo lo svolgimento del contraddittorio - non si è raggiunto il perfezionamento della definizione, gli sia stato poi notificato l'avviso d'accertamento o di rettifica, a quest'ultimo resta preclusa la possibilità di avviare la procedura contraddittoria e quindi l'applicazione della sospensione dei termini per l'impugnativa.

Pertanto i giudici di secondo grado sono giunti alla conclusione che nel caso di specie **l'istanza prodotta dal contribuente successivamente alla notifica dell'atto impositivo “non poteva produrre alcun effetto né tantomeno la sospensione dei termini, poiché impedita dal precedente contraddittorio attivato dall'Ufficio”**. Di qui, l'intempestività del ricorso e la declaratoria di inammissibilità dello stesso, perché il termine per proporlo scadeva il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto.

Ergo:

L'accertamento con adesione, sia pure con tutti i suoi vantaggi, può rivelarsi un'arma a doppio taglio. Non fidarsi delle avvertenze in calce agli atti accertativi ed assicurarsi che il contribuente non abbia avuto contatti con l'amministrazione ai fini di una adesione alla proposta dell'ufficio.

Il trattamento contabile e fiscale dei compensi e rimborsi nelle associazioni sportive dilettantistiche



di Michele Orlando

Le semplificazioni di cui alla legge **398/91** operano nei confronti delle società che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi commerciali superiori ad euro 250.000, tale regime è stato successivamente esteso – ad opera dell'**art. 9-bis, D.L. n. 417/1991** – a tutte le associazioni senza fini di lucro e pro-loco, alle società sportive dilettantistiche, per effetto dell'**art. 90, co. 1, Legge n. 289/2002**, nonché alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare senza scopo di lucro, da parte dell'**art. 2, co. 31, Legge n. 350/2003**. Nell'ambito di tali associazioni un aspetto della gestione, assolutamente non trascurabile e marginale, rispetto ai requisiti relativi alla tassazione agevolata ai fini IRES ed IRAP, nonché alla liquidazione forfettaria dell'IVA, riguarda gli adempimenti connessi agli emolumenti ed ai rimborsi che a vario titolo vengono corrisposti a dirigenti, collaboratori, atleti, istruttori ecc., cioè a tutti coloro che prendono parte, in maniera attiva e pro-attiva, alla realizzazione degli scopi sociali.

Classificazione e natura dei compensi

Per quanto attiene i compensi, essi sono attratti, in capo al percettore, tra i redditi di natura diversa di cui all'art. 67, co.1, lettera m) del DPR 22 dicembre 1986, n.917, secondo cui: *“le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*. La natura di **“non professionalità”** da parte del percettore è stata recentemente ribadita ed eloquentemente e dettagliatamente affermata, nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma (n. 9284 dell'11/07/2013), là dove: *“la sottrazione al pagamento di oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori (nel caso di specie INPS per conto ex ENPALS), opera nella misura in cui **la prestazione da cui si origina il compenso non abbia i caratteri della professionalità e dalla stessa non si ricavi una significativa fonte economica di sostentamento.**”* Sul carattere della professionalità sorgono onestamente dubbi, poiché nel caso di istruttori tesserati dalle ASD, gli stessi devono avere una qualificazione che li renda *“idonei”* a rivestire tale ruolo. Il termine *“professionalità”* è quindi da intendersi piuttosto, in stretta correlazione con la posizione soggettiva del percipiente, allorché lo stesso non abbia altri redditi, o abbia redditi di altra natura inferiori a quelli che gli derivino dall'esercizio dell'attività a favore della società dilettantistica. E' bene ricordare che con la Ris. Min. n.34/E del 26/03/1991, l'Agenzia delle Entrate, su istanza


di interpello del CONI, ha fatto parzialmente chiarezza sul concetto di “*esercizio diretto*” dell’attività sportiva allorquando i compensi siano erogati, ad esempio, a dirigenti accompagnatori, segretarie, addetti agli impianti ecc. i quali possono ritenersi, in maniera estensiva, equiparati ai compensi erogati ad atleti ed allenatori.

Obblighi di natura fiscale

In capo ai percettori tali compensi saranno, come si diceva, inseriti tra i redditi di natura diversa, con un vincolo di specialità rispetto al trattamento fiscale ordinario:

1. Le indennità ed i compensi di cui trattasi sono esenti da imposta, cioè non concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF del percettore fino al limite annuo di €. 7.500,00;
2. Non concorrono altresì a formare il reddito: i rimborsi e le spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio ecc. per le trasferte e le prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. E’ utile il ricorso alle tabelle ACI.
3. Sui compensi sarà operata una ritenuta a **TITOLO D’IMPOSTA** allorquando gli stessi vadano da €. 7.500,01 fino ad €. 28.158,28. Tale ritenuta è a **TITOLO D’ACCONTO** sulla parte eccedente il limite di €. 28.158,28.
4. I compensi andranno indicati a cura del percettore nella dichiarazione **Mod. Unico o 730**, nel quadro RL sezione II per UNICO nel quadro RD4 per il mod. 730, (Cfr. mod. UNICO 2013, istruzioni fascicolo 2, pagg. 10/11- mod. 730/2013, pagg. 27/28). Non è da escludere che tali cifre, benché costituiscano proventi non tassabili (sino alla soglia di €. 7.500,00), o tassate a titolo d’imposta, possano essere “*dimenticate*” dal contribuente nelle sue dichiarazioni. A ben vedere, si ritiene possano ritornare “*utili*” per vincere presunzioni nella ricostruzione induttiva del reddito (cd. Redditometro).
5. Le ASD sono obbligate a farsi rilasciare una specifica dichiarazione da parte del percettore circa il raggiungimento o il mancato raggiungimento di tali soglie, al fine di avere contezza della progressività degli importi e del trattamento fiscale al quale sono destinati.
6. Le Associazioni o Società che erogano tali compensi devono, in ogni caso, rilasciare apposita certificazione al percettore, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770).

E’ opportuno infine prestare attenzione alle modalità con le quali i rimborsi e/o i compensi vengono erogati. A mente dell’art. 37, comma 2 della legge 342/2000 le società e associazioni sportive hanno l’obbligo di tracciabilità delle somme per gli incassi e pagamenti che superano la soglia di €. **516,46**, in deroga quindi alla normativa sulla limitazione all’utilizzo del denaro contante che ha stabilito tale soglia ad €. 1.000,00. Nel caso di specie, in caso di inadempimento, il mancato rispetto comporterà la perdita dei benefici di cui alla legge 398/91. Per i pagamenti frazionati interessante è la sentenza della **CTP di Brescia n.57/08/2013** la quale ha ritenuto che: “*tale limite debba essere riferito ad ogni singola movimentazione*”.



La formazione professionale, tra obbligo ed opportunità

**di Silvia Conte**

Il dottore commercialista opera con correttezza, riservatezza e competenza. Proprio la competenza costituisce il presupposto fondamentale per l'esercizio della professione, intesa come acquisizione e conservazione nel tempo delle conoscenze tecniche. A tal fine è stata introdotta nell'ordinamento professionale, in particolare dagli artt. 12 e 29 del D.Lgs. 139/2005 e dall'art. 8 del Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, la formazione professionale continua, obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti all'Albo, il cui mancato assolvimento è sanzionato, al pari di ogni altra violazione dei doveri professionali, con l'avvio di un procedimento disciplinare. La FPC costituisce uno strumento indispensabile per aggiornare, approfondire e specializzare le competenze professionali, in modo da assicurare l'erogazione di prestazioni professionali di qualità, sempre conformi alle vigenti disposizioni normative.

Per dare concreta attuazione alla FPC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato il Regolamento per la formazione professionale continua (circ. CNDCEC n. 4 del 31 gennaio 2008), stabilendo l'impegno minimo richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale, misurato in crediti formativi, ed il relativo periodo di riferimento.

Il regolamento sulla FPC, allineato agli standard internazionali individuati dall'IFAC¹, prevede che per l'assolvimento dell'obbligo di formazione, l'iscritto all'Albo è tenuto ad acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio, con un minimo di 20 crediti annuali, di cui almeno 3 crediti derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe, l'organizzazione dello studio professionale. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. Oltre alla formazione tradizionale, svolta in aula, è possibile fruire anche di quella in modalità telematica (e-learning), con un massimo di 15 crediti annui, in modo da consentire agli iscritti lo svolgimento di attività formative secondo le proprie esigenze.

A tali obblighi formativi, l'iscritto che svolge al contempo ulteriori attività compatibili con la professione di dottore commercialista, quali ad esempio, la revisione legale di enti locali o la mediazione, deve altresì acquisire gli specifici crediti formativi previsti da ciascuna disciplina, potendo comunque configurarsi anche una duplice valenza degli stessi.

¹ IFAC è l'organizzazione globale per la professione contabile dedicata a servire l'interesse pubblico rafforzando la professione e contribuire allo sviluppo di forti economie internazionali.

L'Ordine territoriale è ente formatore e favorisce lo svolgimento gratuito della formazione erogando la propria offerta formativa tramite la promozione ed organizzazione di attività, fornendo così ai professionisti maggiori occasioni e strumenti adeguati per l'aggiornamento mirato; vigila altresì sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti. A seguito della Riforma degli ordinamenti professionali, definita dal DPR del 7 agosto 2012 n. 137, gli Ordini territoriali sono chiamati a dotarsi di un apposito Consiglio di disciplina, che vigili sul comportamento degli iscritti e sul rispetto del codice deontologico.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi, adeguandosi alla normativa nazionale, ha istituito il proprio Consiglio di Disciplina Territoriale, che si è insediato in data 30 ottobre 2013. L'Ordine di Brindisi sta inoltre provvedendo a redigere un proprio regolamento per la Formazione Professionale Continua e ha inoltre sottoscritto apposite convenzioni con società specializzate al fine di consentire ai propri iscritti di fruire di eventi formativi on line. Sul sito dell'Ordine, è possibile, inoltre, tramite password, accedere ad un'area riservata, dove ogni iscritto può consultare i propri crediti, distinti per aree di competenza, e monitorare agevolmente lo stato del proprio obbligo formativo.



Prossimi eventi



Telefisco 2014 - Video Conferenza

IISS Epifanio Ferdinando
Via Eschilo, 1 - Mesagne (Br)

Totale crediti 7



Legge di Stabilità e decreti collegati: novità fiscali per il contribuente e il professionista Con Paolo Ricci

Sala Convegni Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi
Brindisi, Via Carmine 44 // Info: 0831/524095

Totale crediti 4



Bilancio d'esercizio: ambiti applicativi degli OIC – Con Norberto Villa

Sala Convegni Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi
Brindisi, Via Carmine 44 // Info: 0831/524095

Totale crediti 4




52° CONGRESSO NAZIONALE UNGDCEC

“Cooperative ed enti non profit:
strumenti per la crescita, opportunità per il
professionista”
Lecce, 3-5 aprile 2014



Per maggiori informazioni, programma e scheda di iscrizione consulta il sito
<http://www.congresso.lecce.ugdcec.it/>

Iva in agricoltura: regime speciale e onere della prova



di Leonardo Grassi

Con la Circolare 31 luglio 2013, n.25/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indirizzi operativi in materia di prevenzione e contrasto all'evasione in linea con gli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2013-2015. In tale ambito, il settore agricolo riveste grande rilievo, specificatamente in relazione al rischio di fenomeni elusivi ed evasivi nelle attività connesse. Questo è dovuto al particolare regime di favore che il legislatore¹ concede ai produttori agricoli, soprattutto nell'ambito delle imposte indirette.

Con la sentenza n. 17951 del 24 luglio 2013, inoltre, la Corte di Cassazione Sez. Tributaria civile ha sancito che, nel caso in cui venga accertata un'attività d'impresa e, dunque, non in linea con il regime speciale per gli imprenditori agricoli, l'onere della prova ricada sul contribuente².

L'IVA nel regime speciale per i produttori agricoli

In materia di IVA, gli articoli 34 e 34-*bis* del d.P.R. 633/1972 disciplinano il regime speciale per i produttori agricoli. La norma crea, di fatto, una *fictio iuris* per cui la detrazione dell'IVA non è calcolata secondo il dettato dell'art. 19, ma è pari al valore corrispondente all'applicazione di specifiche percentuali di compensazione³ all'ammontare imponibile delle cessioni di beni. Il vantaggio risultante dall'applicazione di tale regime, che rappresenta il regime normale per gli imprenditori agricoli che ne soddisfano i presupposti, salva opzione per l'applicazione del regime ordinario, è ben evidente per tutti quei soggetti a cui viene addebitata sugli acquisti a titolo di rivalsa un'aliquota inferiore a quella derivante dalle percentuali di compensazione⁴.

Il regime in esame può applicarsi soltanto qualora siano verificati i suoi due presupposti: un presupposto oggettivo, per cui i prodotti ceduti devono figurare nella parte I della tabella A allegata al d.P.R. 633/1972 ed un presupposto soggettivo, per cui possono essere ammessi al regime soltanto i produttori agricoli che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del codice civile, coloro che svolgono attività di pesca in

acque dolci, piscicoltura, mitilicoltura, ostricoltura, coltura di altri molluschi e crostacei e allevamento di

1 Il regime di favore è previsto espressamente dall'art. 296 della Direttiva 2006/112/CE, per cui «*Gli Stati membri possono applicare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'IVA [...] crei difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi dagli agricoltori forfettari...*».

2 Decisione in linea con la consolidata giurisprudenza della stessa Corte che, già con sentenza n. 14879 del 27 giugno 2007, aveva sancito che spetta al contribuente la prova della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per la corretta fruizione di regimi speciali.

3 Le percentuali di compensazione sono previste dal D.M. 12.05.1992, dal D.M. 30.12.1997 e dal D.M. 23.12.2005.

4 Ad esempio, i mangimi per l'alimentazione degli animali scontano un'aliquota del 4%, ma all'imprenditore agricolo che effettua la produzione e cessione di latte viene riconosciuta una percentuale di compensazione teorica dell'8,8%.



rane e le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni riconosciute che effettuano cessione dei beni di cui alla citata parte I della tabella A.

Particolari peculiarità si riscontrano in merito alla qualificazione, ai fini dell'applicazione del regime speciale, delle attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile. A tal proposito, infatti, si evidenzia come tali attività debbano essere necessariamente svolte dallo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita le attività principali e che i prodotti debbano provenire in misura prevalente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dalla sua attività di allevamento⁵.

Rileva lo stesso criterio della prevalenza per la qualificazione come attività connesse delle attività di fornitura di servizi, le quali devono utilizzare "prevalentemente" le attrezzature o le risorse dell'azienda che vengono di norma impiegate nell'attività agricola principale.

La giurisprudenza della Cassazione

Consolidata giurisprudenza di legittimità ha confermato che in fase di contraddittorio, qualora l'Ufficio riconduca l'attività del contribuente nell'esercizio di imprese commerciali così come definite nell'art. 4 del d.P.R. 633/1972, o comunque disconosca la natura di attività agricola, vi è un'inversione dell'*onus probandi* in capo al contribuente stesso. Questo perché, come indicato dalla stessa Corte «*la natura derogatoria propria del regime speciale in questione, analogamente alle altre ipotesi di applicazione di benefici od agevolazioni fiscali o comunque di discipline fiscali la cui applicazione è rimessa alla scelta del contribuente, grava il soggetto interessato alla fruizione del regime fiscale dallo stesso invocato della prova dei presupposti fattuali e giuridici ai quali la norma ricollega la relativa applicazione*»⁶.

È rilevante, dunque, per il contribuente, essere sempre pronto a dimostrare, nell'ipotesi in cui vi sia, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, un procedimento di accertamento fiscale, poter essere in grado di dimostrare l'effettiva connessione tra l'attività connessa svolta e la sua attività principale di imprenditore agricolo.

⁵ Il riferimento alla prevalenza quantitativa dei prodotti derivanti dall'attività agricola principale è anche confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/2004.

⁶ Cassazione, sent. n. 17951 del 24 luglio 2013, che richiama anche altre pronunce della Suprema Corte in merito: sent. n. 555 del 21/1/1994; sent. n. 10280 del 21/4/2008; sent. n. 3603 del 13/2/2009; sent. n. 20575 del 7/10/2011; sent. n. 8828 del 1/6/2012.

In cooperativa le agevolazioni solo con mutualità



di Gabriele Albanese


L'articolo 2519 del codice civile dispone che alle cooperative si applicano le disposizioni sulla società per azioni, ma l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro (art. 2519, comma secondo). La cooperativa successivamente dovrà iscriversi nell'Albo delle società cooperative la cui istituzione ha portato alla soppressione del registro prefettizio, mediante l'apposito modello C17 da compilarsi nella sezione "iscrizione" da inviare alla CCIAA. L'albo è composto da due sezioni:

Sezione I: cooperative a mutualità prevalente

Sezione II: cooperative a mutualità non prevalente

La scelta dell'iscrizione in una delle due sezioni su indicate, va effettuata a seconda che si preveda di operare prevalentemente con i soci, piuttosto che con soggetti terzi. Le cooperative a mutualità prevalente, sono quelle che operano prevalentemente nei confronti dei propri soci e solo a queste sono riservate le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 601/1973 e dall'art. 12 della L. 904/1977, oltre che dalla L. 311/2004 e di recente riviste dal D.L. 138/2011. Alla fine di ogni esercizio è sempre necessario verificare se la cooperativa ha rispettato la mutualità prevalente. La prevalenza è dimostrata in base ai criteri stabiliti dall'art. 2513 del Codice Civile fatti salvi i criteri soggettivi (clausole obbligatorie) previsti dall'art. 2514; sono anche stabilite delle deroghe per le cooperative che operano nei settori individuati dal Decreto 30.12.2005. Inoltre, la "legge sviluppo", n. 99/2009, ha inasprito le sanzioni, prevedendo la sospensione semestrale dell'attività, qualora la cooperativa non ottemperi nei termini agli obblighi ad essa imposti. L'art. 2513 del Codice Civile offre dei precisi criteri per la misurazione della prevalenza che non sono quindi rimessi alla discrezionalità di nessuno. Dispone infatti che le cooperative che operano a monte della compagine sociale, come le cooperative di consumo, devono conseguire presso i soci ricavi indicati nella voce A1 del Conto Economico in misura superiore al 50% dei ricavi complessivi; per le cooperative di lavoro il costo sostenuto con i soci deve risultare prevalente in rapporto al costo complessivo di cui alla voce B9 del Conto Economico. Infine, le cooperative che operano a valle della compagine sociale, come quelle agricole, devono sostenere costi per la acquisizione dei beni e servizi (voci B6 e B7 del Conto Economico) in misura superiore al 50% presso i soci. Amministratori e sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente il raggiungimento degli obiettivi che devono essere soddisfatti in funzione della tipologia di cooperativa. Le cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ovvero quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse

generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A) o lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B), sono considerate a mutualità prevalente di diritto, indipendentemente dal possesso effettivo dei requisiti di prevalenza precedentemente illustrati. La distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente e non prevalente non rileva sul piano della disciplina civilistica, né tantomeno, come alcuni pensano, delle agevolazioni lavoristiche e finanziarie, ma è molto rilevante in ambito fiscale: solo le cooperative a mutualità prevalente godono di tutte le agevolazioni previste per le società cooperative, quello che oramai è un vero e proprio "regime speciale", mentre quelle a mutualità non prevalente ne sono escluse o possono goderne solo in minima parte. Per le cooperative a mutualità prevalente le agevolazioni fiscali consistono principalmente nell'esenzione da Ires su una parte dell'utile destinato ad accantonamento alle riserve indivisibili. Il D.L. 138/2011 ha innalzato dal 30% al 40% le quote minime di utili soggette a tassazione destinati a tali riserve. Conseguentemente, l'esenzione totale da Ires prevista dall'art.12 della L.904/1977 sugli utili accantonati alle riserve indivisibili già ridotta al 70% dall'art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04, viene ulteriormente diminuita dal D.L. 138/2011 art. 26 comma 36bis al 60%, sempre a condizione che resti esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Inoltre, in base all'art. 26 comma 36ter D.L. 138/2011 si è resa applicabile, per il primo anno, la tassazione di una quota pari al 10% dell'utile destinato alla riserva minima obbligatoria, pari normalmente al 30%, che determina, in pratica, l'ulteriore assoggettamento ad Ires del 3% dell'utile netto. Così anche le Cooperative sociali, che finora hanno goduto senza limiti delle agevolazioni di cui al titolo III, D.P.R. 601/1973, in ragione del citato disposto di cui all'art. 26 comma 36ter D.L. 138/2011, sono state assoggettate, per la prima volta, al pagamento seppur parziale dell'Ires.



Convegno presso Cantine Due Palme - Cellino San Marco (Br)

Anomalie dei mercati finanziari

Fluttuazioni dei mercati finanziari tra casualità e prevedibilità



di Francesco Calò

Nello scorso articolo, si è dato una panoramica sul funzionamento e sulle anomalie dei mercati finanziari, ora si mostrerà un portafoglio “market neutral” che permetterà di rendere gli investimenti ininfluenti rispetto alle variazioni incontrollate del mercato riducendo il rischio ed aumentando i rendimenti.

Una strategia di investimento o di portafoglio è considerata ininfluenta rispetto al mercato se si cerca di evitare del tutto una qualche forma di rischio mediante una copertura; quindi, un portafoglio è “market neutral” se esso presenta una correlazione pari a 0 con la fonti di rischio.

Gli investitori che detengono una posizione neutra di mercato sono in grado di sfruttare qualsiasi momento sul mercato¹; La strategia consiste nel detenere sia posizioni long che short; si acquistano quindi delle posizioni lunghe e delle posizioni corte negli stessi settori/marci e affini. In questo modo l’investitore del mercato azionario neutro è poco influenzato dagli eventi settoriali e creando un “asset market neutral”, può aumentare le aspettative di ritorno senza incrementarne il rischio.

Una tipica allocazione di asset potrebbe essere realizzata utilizzando la metodologia media/varianza di Markowitz² il cui punto di inizio è un set di previsioni sul futuro rendimento di ogni classe di asset. Questi ritorni di rendimenti sono utilizzati dai software insieme alle variazioni storiche e alle correlazioni dei rapporti tra i rendimenti delle classi di asset al fine di creare la frontiera efficiente che consiste e garantisce, per ogni livello di rischio del portafoglio, il massimo rendimento medio atteso, date le previsioni di rendimento, e co-varianza.

Per capire come il Mercato Neutrale incida sull’allocazione degli asset, prima si crea la frontiera efficiente con 6 classi di asset tradizionali Fig.11.1 e poi si aggiunge la settima classe: la “Market Neutral” Fig. 11.2 e si osserva come la frontiera efficiente cambia drasticamente.




FIGURE 11.1 Efficient Frontier without Market Neutral

Ma ancora più importante, è notare che se si acquista il portafoglio A, B, e C costituito sulla frontiera in figura 11.2 e lo si paragona con i portafogli A', B' e C', che possono essere creati se si include tra gli asset il Market neutral, si noterà chiaramente che A', B' e C' hanno lo stesso rischio di A, B, e C, ma ciascuno ha una maggiore aspettativa di rendimento, pertanto, sarà preferito dagli investitori.

1 Investopedia – Market Neutral – ultimo accesso 28/09/2012 -<http://www.investopedia.com/terms/m/marketneutral.asp#ixzz27n87aErX>

2 A. Brealey, C. Myers, F. Allen, S. Sandri – Principi di Finanza Aziendale – McGraw-Hill – quinta edizione 2007

Dalla prospettiva dell'allocazione degli asset, i risultati più interessanti della ricerca delle anomalie sono che i long/short portfolios possono essere creati con rendimenti medi il cui range va dal 5% al 15% per anno e che questi rendimenti hanno basse deviazioni standard comparati con le altre classi di asset e




FIGURE 11.2 Efficient Frontier with and without Market Neutral

che essi hanno correlazioni veramente basse o negative con i rendimenti delle altre classi, non essendo correlazione tra le varie anomalie.

Un esempio: l'utilizzo degli ETF

Gli investitori possono incorporare le classi di asset del mercato neutrale nei loro portafogli implementando direttamente il valore o la quantità dell'anomalia scelta acquistando gli indici dei fondi e gli ETF che duplicano il valore degli indici e vendendo ETF che incontrano un indice in crescita.

Ad esempio, un investitore può anche generare rendimenti nell'universo dei "large cap" andando ad acquistare i Vanguard S&P 500 Value ETF³ (VOOV) e vendendo Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) se ritiene che il valore delle anomalie sarà più forte all'interno delle società presenti nello S&P 500.

Inoltre, è facile aggiungere un asset del Market Neutral basato sulla dimensione dell'anomalia nel portafoglio, con l'acquisto di un index fund o ETF che duplicano gli small cap stock index e la vendita di un ETF che duplica un large cap index. Ci sono i numeri di grandi o piccoli cap ETF e Fondi Mutualistici tra cui scegliere.

Da tutto ciò, si può desumere che oltre il piccolo orizzonte temporale dell'investimento, le aspettative di rendimento delle classi degli asset certamente devieranno dalle loro medie storiche dei 15 anni e se un investitore vorrà accuratamente prevedere queste deviazioni, il mercato neutrale non potrà mai essere una interessante classe di asset.

L'analisi consente di concludere che l'aggiunta di un Market Neutral azionario può migliorare significativamente il profilo di rischio-rendimento di un asset allocation convenzionale nel breve periodo.

³ L'investimento si propone di replicare la performance di un indice di riferimento che in questo caso, misura il rendimento degli investimenti degli indici sottostanti largamente capitalizzati sul valore delle scorte negli Stati Uniti. Il fondo si avvale di un "gestione passiva" o indicizzazione-investimento, approccio progettato per replicare la performance dell'indice S&P 500®, che rappresenta le compagnie value dell'indice S&P 500. Si tenta, così, di replicare l'indice obiettivo investendo tutti, o sostanzialmente tutti, gli indici del proprio portafoglio nei titoli che compongono l'indice, mantenendo un rapporto ponderato con l'indice stesso.

